

Sicurezza in caso d'incendio il regolamento **UE 305/2011** nella normazione italiana

■ Giuseppe G. Amaro, Alessia Guardo, Sara Caprino

L'abstract

Dopo tre anni dall'entrata in vigore della Direttiva UE 305/2011 è necessario che tutti i soggetti che operano nel settore della progettazione, costruzione e gestione siano consapevoli dell'importanza che la direttiva pone sulle caratteristiche dei prodotti da costruzione, nonché sulle responsabilità che l'applicazione della normativa prevede. L'articolo poi punta l'attenzione sulla documentazione certificativa utile anche ai fini della fase di certificazione finale per la sicurezza dell'opera. Il testo riporta anche richiami specifici alle normative nel settore antincendio ed in particolare al nuovo codice.

Il regolamento UE 305/2011

Campo di applicazione e validità

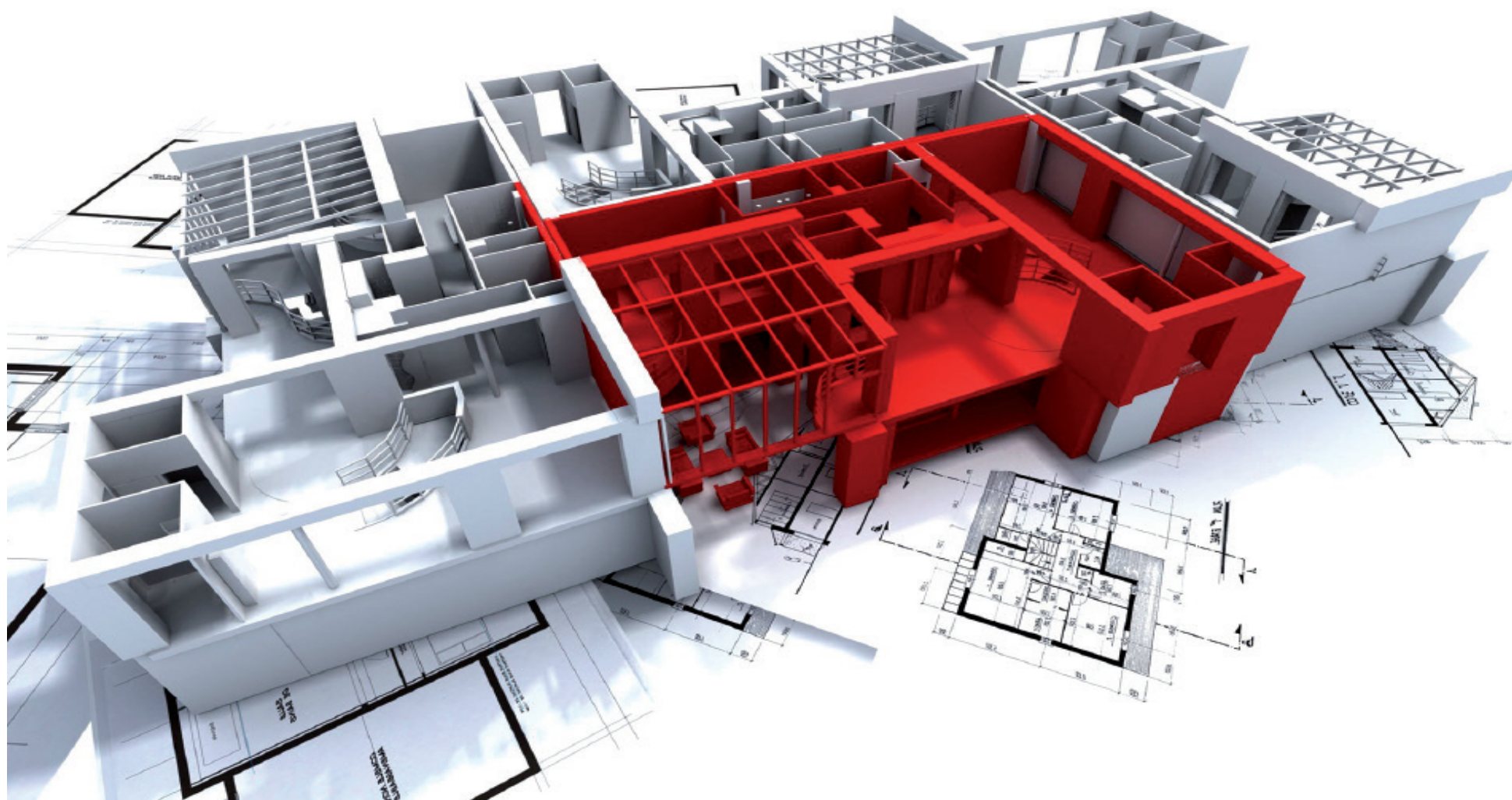
Il 1° luglio 2013, a due anni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, è entrato pienamente in vigore il Regolamento (UE) 305/2011 "CPR" (Construction Products Regulation) - Prodotti da Costruzione - che abroga la Direttiva 89/106/CEE "CPD".

Questo regolamento ha l'obiettivo di facilitare e garantire la libera circolazione delle merci e nel nostro caso di materiali da costruzione, con lo scopo, fra gli altri, di garantire le richieste di sicurezza degli stessi prodotti quando inseriti nel contesto delle costruzioni ed in particolare per gli aspetti connessi alla sicurezza in caso di incendio.

La novità consiste, in buona sostanza, dall'aver utilizzato uno strumento giuridico, il regolamento, che, diversamente dalla direttiva, diventa immediatamente operativo e valido sul territorio degli stati membri rispetto alla necessità che le disposizioni vengano recepite dagli stessi stati; a questo si aggiunge la circostanza che, in adempimento alle disposizioni del regolamento, si possano marcare CE solo i prodotti per i quali esista una norma armonizzata predisponendo la "Dichiarazione di Prestazione", che sostituisce la dichiarazione di conformità prevista dalla Direttiva 89/106 CEE.

La Dichiarazione di prestazione (DoP - Declaration of Performance) oltre a contenere tutte le informazioni essenziali sulle proprietà di un prodotto comporta per lo stesso produttore la responsabilità, circa l'effettiva presenza e garanzia delle caratteristiche prestazionali indicate, rispondendone così, anche ai fini della legge, in relazione a quelle dello stato membro.

Si tratta quindi di un regolamento che ha risvolti analoghi rispetto alle previsioni della normazione italiana sia nel settore della sicurezza antincendio (ambito di quei prodotti che secondo la normazione italiana richiedo-



Direttiva 89/106/CEE	Regolamento n. 305/2011 (UE)
È una Direttiva	è una Regolamento
Sistemi 1, 1+, 2, 2+, 3, 4	Sistemi 1, 1+, 2+, 3, 4
Dichiarazione di conformità	Dichiarazione di prestazione
Certificato CE di conformità	Certificato di costanza della prestazione del prodotto
Benestare tecnico europeo (ETA)	Valutazione tecnica europea (ETA)
6 requisiti essenziali delle opere	7 requisiti essenziali delle opere

Tabella 1 - Confronto fra CPD e CPR

no, per l'immissione nel contesto delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi è necessario disporre dell'omologazione e correlata dichiarazione di conformità) sia in quello della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 con i suoi articoli 22 - 23 - 24 che hanno riflessi sulla responsabilità dei progettisti, produttori ed installatori.

Il Regolamento è stato sviluppato e quindi emanato, con l'obiettivo di assicurare che le informazioni riguardanti le prestazioni dei prodotti da costruzione risultino affidabili, attraverso un linguaggio tecnico comune ed univoco da parte di:

- Fabbricanti - Importatori, quando questi immettono i prodotti sul mercato comunitario
- Autorità pubbliche, quando stabiliscono i requisiti tecnici delle opere che influenzano, direttamente o indirettamente, i prodotti in esse impiegati.

Ing. Giuseppe G. Amaro, Ing. Alessia Guardo, Arch. Sara Caprino - Svolgono attività d'ingegneria antincendio all'interno di GAE ENGINEERING società che ha competenze specifiche nei settori dell'ingegneria della sicurezza antincendio anche attraverso l'approccio della FSE, ambientale attraverso l'elaborazione degli studi di perfettibilità e fattibilità ambientale, sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, sicurezza sul luogo e sul posto di lavoro, della manutenzione e direzione dei lavori.

È opportuno precisare e chiarire che mentre da una parte il regolamento non ha modificato le norme europee EN vigenti e quindi quelle già prese a riferimento dai produttori ai fini della direttiva CPD, dall'altra la commissione darà incarico al CEN, attraverso uno specifico mandato, di procedere alla loro revisione per adeguarle ai requisiti di base così come riportati nell'allegato I della CPR. Nella *tabella 1* sono riassunte le principali differenze tra la precedente direttiva e il nuovo regolamento.

Uno degli aspetti significativi contenuti nel regolamento è quello per cui quando un prodotto è certificato/marchiato, il produttore e tutti i soggetti della catena che lo immettono sul mercato per essere inserito all'interno di una costruzione, ne devono garantire la "costanza della prestazione". Il Regolamento sui Prodotti da Costruzione "CPR" si avvale e basa su quattro elementi cardine del sistema che porta alla qualificazione di un prodotto da costruzione che deve garantire le prestazioni definite dallo stesso regolamento. Questi si concretizzano attraverso:

- un sistema di specifiche tecniche armonizzate
- un sistema concordato di valutazione della conformità per ogni famiglia di prodotto
- una rete di organismi notificati
- la marcatura CE dei prodotti.

Esempio

Il 15 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE il Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco, a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detto regolamento prevede una specificazione per la DoP relativa ai materiali classificati in classe E/F. Si tratta di un materiale che nella nostra regolamentazione non può essere utilizzato come materiale da rivestimento, ma unicamente con l'eccezione di materiale isolante che però dovrà essere protetto con rivestimento EI 30

Schema 1 - Valori espressi in coerenza con il linguaggio tecnico utilizzato nelle specifiche tecniche armonizzate

Si ritiene opportuno precisare per chiarezza che:

- la marcatura CE, per il "CPR", esprime la "conformità del prodotto da costruzione con le prestazioni dichiarate" in relazione alle caratteristiche essenziali che il prodotto deve garantire per il soddisfacimento dei requisiti applicabili nel rispetto della "legislazione armonizzata" dell'unione.
- Il CPR armonizza i metodi di valutazione, di verifica, unitamente alle modalità di dichiarazione delle prestazioni nonché il sistema di valutazione della conformità dei prodotti da costruzione, ma "non" i regolamenti nazionali inerenti l'impiego di tali prodotti nelle opere di costruzione.

Mentre la scelta dei valori richiesti ad un prodotto, per una particolare destinazione d'uso, è lasciata agli Stati Membri, tuttavia, tali valori devono essere espressi in coerenza con il linguaggio tecnico utilizzato nelle specifiche tecniche armonizzate (*cfr. esempio nello schema 1*).

Cos'è la dichiarazione di prestazione Transitorio

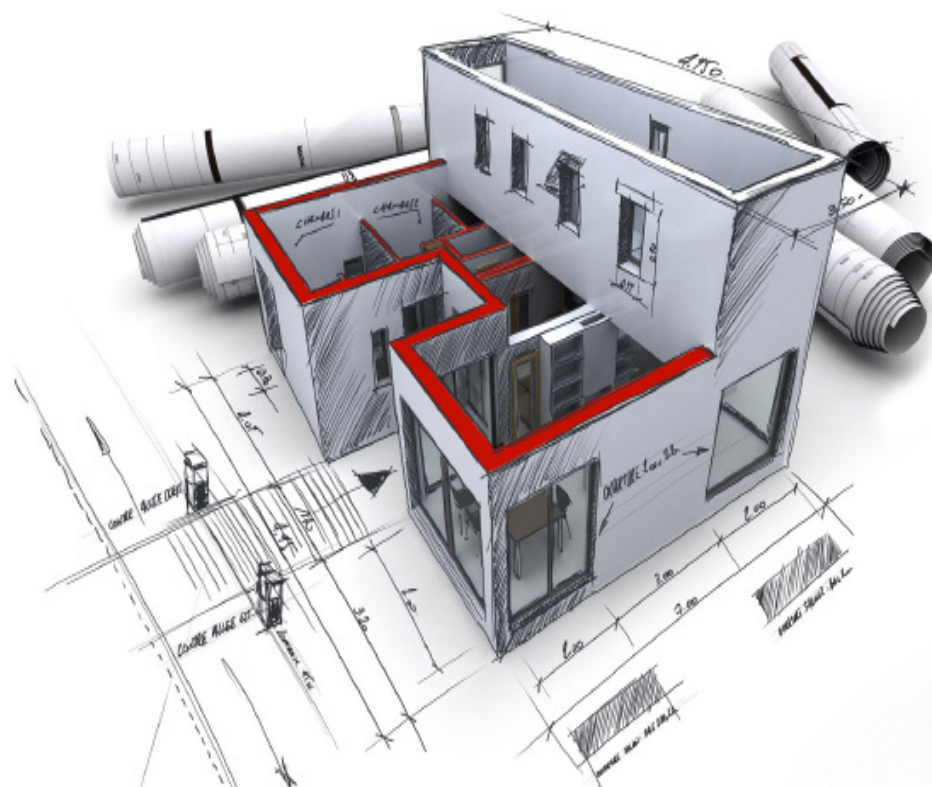
A far data dal 1 luglio 2013 tutti i prodotti da costruzione, che ricadono nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, per recare la marcatura CE devono essere forniti di una DoP (Dichiarazione di Prestazione). Attraverso la DoP il produttore si assume la responsabilità legale, civile e penale, che le

prestazioni dichiarate, in relazione alle caratteristiche essenziali definite dalle norme armonizzate di riferimento applicabili, risultano garantite durante il ciclo di vita degli stessi secondo i limiti definiti dalla stessa norma armonizzata. È opportuno precisare che un prodotto da costruzione, immesso sul mercato e recante la marcatura CE affissa in conformità al CPD prima del 1 luglio 2013, deve conformarsi al CPR potendosi il produttore, per redigere la DoP, riferirsi ad un certificato di conformità di prodotto o di FPC o ad un Rapporto di prova (ITT) rilasciati prima del 1 luglio 2013.

Un aspetto significativo del regolamento è quello che, uniformandosi ai principi di cui all'articolo 9 del Regolamento (CE) n. 764/2008, gli Stati Membri devono fornire assistenza agli operatori del settore in relazione ai requisiti obbligatori applicabili; infatti l'articolo 10 del CPR prevede punti di contatto nazionali specifici per i prodotti da costruzione.

In Italia il punto di contatto è stato istituito presso il
Ministero dello Sviluppo Economico
 Dipartimento Impresa e Internazionalizzazione
 Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica
 Punto di Contatto Prodotti (PCP)
 Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma

 Tel. +39 06 4705 5524
 Fax +39 06 4821 706
 Email: pcp.italia@mise.gov.it



Dall'analisi dell'articolato della CPR emerge come il regolamento ha come obiettivo quello di offrire chiarezza e completezza alle informazioni che accompagnano ogni prodotto.

Attenzione questa, che nasce dalla constatazione che, fino ad oggi, raramente sono state prodotte dichiarazioni di conformità (secondo CPD) che fornissero "informazioni utili" lasciando trasparire una presa di responsabilità generica del prodotto fornito ai fini della sua immissione nel mercato per poi essere inserita nel contesto di una costruzione (generalità di informazioni sulle caratteristiche dello stesso utili alla progettazione e successiva posa in opera e gestione).

Per superare questa carenza la CPR distingue le informazioni in due categorie specifiche utili nelle fasi che dalla progettazione portano alla gestione di un bene costruito nella sua vita utile.

Queste si caratterizzano come nel seguito:

- Una prima categoria riguarda le informa-

zioni sul prodotto (descrizione, destinazione d'uso, caratteristiche) che è diretta alla fase progettuale e di prescrizioni di capitolato.

- Una seconda categoria di informazioni riguarda le istruzioni destinate alla fase di uso e gestione (pertanto dalla posa in opera in poi).

I requisiti per un prodotto da costruzione

Secondo quanto previsto dal regolamento UE 305/2011 nel suo Allegato 1 l'idoneità di prodotto da costruzione si basa sui sei requisiti essenziali:

1. Resistenza meccanica e stabilità: l'opera deve essere concepita e costruita in modo che le azioni, cui può essere sottoposta durante la costruzione e l'utilizzazione, non provochino:
 - il crollo dell'intera opera o di una sua parte

ID	D.M. 18/9/2002	Reg. (UE) n. 305/2011 del 9/3/2011	note
1	Minimizzare le cause d'incendio	Non indicato	(1)
2	Garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso degli occupanti	La capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato	(2)
3	Limitare la produzione e la propagazione di incendio all'interno dei locali	La generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate	(3)
4	Limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui	La propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata	(4)
5	Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo	Gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo	(5)
6	Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza	Si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso	(6)

Note:

- (1) In linea di principio si deve far riferimento alle analisi e valutazioni contenute nell'allegato II al D.M. 10.03.1998 correlandole con le previsioni di cui agli articoli del D.M. 19/08/1992.
- (2) Si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo qualificato però nella regola tecnica nazionale con riferimento alle problematiche connesse al soccorso degli occupanti che presentano particolari patologie che, nella maggior parte dei casi non prevedono la possibilità di raggiungere un luogo sicuro esterno all'edificio in tempi commisurabili con quelli definibili per le persone che ordinariamente non hanno particolari patologie e possono di conseguenza deambulare.
- (3) Si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo.
- (4) Si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo qualificato però nella regola tecnica nazionale con riferimento alle problematiche connesse alla propagazione non solo con riferimento alle costruzioni vicine ma il concetto viene esteso anche ai locali vicini e quindi fra i locali che costituiscono il complesso (concetto della compartimentazione dei locali a rischio specifico anche di ridotte dimensioni e della individuazione dei compartimenti).
- (5) Si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo riferendosi però ad una particolare popolazione. L'obiettivo deve essere correlato con quanto previsto alla precedente nota (2).
- (6) Si tratta del raggiungimento dello stesso obiettivo

Tabella 2 - Analisi di confronto tra gli obiettivi di sicurezza

– deformazioni di importanza inammissibile	che, in caso di incendio:
– danni ad altre parti dell'opera o alle attrezzature principali o accessorie in seguito a una deformazione di primaria importanza degli elementi portanti	– la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato
– danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.	– la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo all'interno delle opere siano limitate
2. Sicurezza in caso d'incendio: l'opera deve essere concepita e costruita in modo	– la propagazione del fuoco ad opere vicine sia limitata
	– gli occupanti possano lasciare l'opera

- o essere soccorsi altrimenti
 - sia presa in considerazione la sicurezza delle squadre di soccorso.
3. Igiene, salute, ambiente: l'opera deve essere concepita e costruita in modo da non compromettere l'igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare:
 - sviluppo di gas tossici
 - presenza nell'aria di particelle o di gas pericolosi
 - inquinamento o tossicità dell'acqua o del suolo
 - difetti nell'eliminazione delle acque di scarico, dei fumi e dei rifiuti solidi o liquidi
 - formazione di umidità su parti o pareti dell'opera
 4. Sicurezza nell'impiego: l'opera deve essere concepita e costruita in modo che la sua utilizzazione non comporti rischi di incidenti inammissibili, quali scivolate, cadute, collisioni, bruciature, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni.
 5. Protezione acustica: l'opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che rechino nocumento alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
 6. Risparmio energetico ed isolamento termico: l'opera e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento e aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l'utilizzazione dell'opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti.
 7. Uso sostenibile delle risorse ambientali: occorre garantire il riutilizzo dei materiali da costruzione, la durabilità della costruzione, l'uso di materiali ecologicamente compatibili.

Gli stessi obiettivi si ritrovano non solo nelle Regole Tecniche Verticali di prevenzione in-

cendi di tipo prescrittivo, ma anche nella sezione G 2.5 del nuovo Codice di prevenzione incendi "Obiettivi e metodologia generale per la progettazione della sicurezza antincendio". Nella *tabella 2* si inserisce un esempio significativo D.M. 18/09/2002 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private". Progettare la sicurezza antincendio di un'attività significa individuare le soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi, che sono:

- I. sicurezza della vita umana
- II. incolumità delle persone
- III. tutela dei beni e dell'ambiente.

Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

- a. minimizzare le cause di incendio o di esplosione
- b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo determinato
- c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno dell'attività
- d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue
- e. limitare gli effetti di un'esplosione
- f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
- g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
- h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia
- i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche
- j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione dell'ambiente in caso d'incendio.

Dall'analisi di confronto emerge come in analogia con gli obiettivi del regolamento, lo stato membro italiano ha introdotto le voci a-e-h-i-j, in una visione più generale circa la valutazione dei rischi finalizzata a garantire gli obiettivi primari di cui ai punti I-II-III.

Compilazione di una DOP e suo contenuto (art. 4-7 Regolamento 305/2011)

Si ritiene opportuno precisare ancora una volta, anche per le responsabilità introdotte sulle figure che utilizzano prodotti da costruzione in un progetto, o li inseriscono in un'opera o ne certificano la rispondenza in opera, che il fabbricante, l'importatore o il distributore che compila una DoP e quindi lo fornisce a corredo della fornitura, si assume la responsabilità legale della conformità del prodotto da costruzione alle prestazioni dichiarate.

Le informazioni minime che devono essere contenute sono descritte nell'allegato ZA della norma armonizzata o in una specifica sezione dell'EAD (European Assessment Document) che è il Documento per la Valutazione Europea adottato dall'organizzazione dei TABs (Technical Assessment Bodies) ai fini del rilascio delle Valutazioni Tecniche Europee ETAs (European Technical Assessments). Altro aspetto significativo è che copia della dichiarazione di prestazione deve essere fornita sia in forma cartacea che su supporto elettronico e, ai sensi dell'art. 7.3 del CPR, può anche essere messa a disposizione su un sito web conformemente alle condizioni fissate dalla Commissione mediante atti delegati.

Dove applicabile, la dichiarazione di prestazione dovrebbe essere accompagnata da informazioni sul contenuto di sostanze pericolose nel prodotto da costruzione, per incentivare l'edilizia sostenibile e facilitare lo sviluppo di prodotti eco-compatibili.

Poiché, per molte sostanze, i metodi di verifica necessari non sono stati ancora concordati, saranno dichiarate solo quelle sostanze di cui al Regolamento REACH (dall'acronimo "Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals"), all'indirizzo web www.reachte-am.eu.

Il contenuto di una DoP è quello riportato nell'allegato III del Reg. 305/2011, così come modificato dal regolamento delegato (UE) N.

574/2014 della commissione del 21/2/2014. Nell'ambito dei materiali che devono garantire una prestazione in caso d'incendio si richiamano, ai fini della compilazione della dichiarazione di prodotto quanto riportato nella Circ. M.I. DCPREV Prot. n. 0000643 del 21/01/2014.

La dichiarazione di prestazione non è richiesta, art. 5 reg. UE 305/2011, per i prodotti da costruzione che rientrano in una norma armonizzata, quando:

- il prodotto è realizzato singolarmente o su misura mediante un processo non in serie per un ordine specifico ed è installato in un'unica identificata opera di costruzione. Il produttore è responsabile della sicurezza dell'installazione del prodotto, in conformità alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione, designati ai sensi delle normative nazionali applicabili
- il prodotto è fabbricato in cantiere per essere incorporato nell'opera in conformità alle norme nazionali applicabili e sotto la direzione dei responsabili per la sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione ai sensi delle norme nazionali applicabili
- il prodotto è fabbricato in modo tradizionale o in un modo appropriato per la conservazione del patrimonio, mediante un procedimento non industriale e destinato al restauro di opere di costruzione ufficialmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.

Il regolamento 305/2011 in attuazione dei suoi obiettivi impone degli obblighi degli operatori economici che qui di seguito si esemplificano:

- Obblighi dei fabbricanti: devono fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, ed apporre la marca-

tura CE sul prodotto. I fabbricanti assicurano che i loro prodotti rechino un numero di tipo che consenta la loro identificazione. Essi sono inoltre tenuti a ritirare i loro prodotti dal mercato, se ritengono che non siano conformi alla dichiarazione di prestazione, o a cambiare questa dichiarazione.

- Obblighi degli importatori: verificano che il prodotto sia accompagnato dalla documentazione tecnica e che rechi la marcatura CE. Essi devono indicare il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo cui possono essere contattati. Essi assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza e che il trasporto non alteri la sua prestazione.
- Obblighi dei distributori: devono assicurarsi che il prodotto rechi la marcatura CE e che sia accompagnato dai documenti di cui sopra. Qualora ritengano che il prodotto non sia conforme, devono astenersi dall'immetterlo sul mercato. I distributori devono inoltre garantire condizioni ottimali di conservazione del prodotto affinché non si degradi.

Risulta evidente che il regolamento con il sistema messo in atto si impone di garantire ai fruitori di un bene il massimo livello di sicurezza che l'evoluzione tecnologica impone e garantisce nel settore delle costruzioni anche ricorrendo a metodi di riconoscimento e ripercorribilità sui processi di costruzione e certificazione dei prodotti.

È chiaro che questo obiettivo sottende anche il ricorso alla puntuale applicazione e verifica delle indicazioni e disposizioni anche da parte dei costruttori, progettisti ed utilizzatori.

La marcatura CE (art. 8-9)

Dopo il 30/06/2013, al fine di vendere un prodotto da costruzione nell'Unione europea (UE), il produttore ha l'obbligo di emettere



una dichiarazione di prestazione (DoP) e di apporre la marcatura CE se:

1. il prodotto è coperto da una norma europea armonizzata e il periodo di coesistenza è terminato
2. una valutazione tecnica europea è stata rilasciata per il prodotto.

Se una delle deroghe previste all'articolo 5 del regolamento sui prodotti da costruzione che afferma: "Ove applicabili, le disposizioni relative all'uso o agli usi previsti di un prodotto da costruzione in uno Stato membro, tese a soddisfare requisiti di base delle opere di costruzione, determinano le caratteristiche essenziali per le quali deve essere dichiarata la prestazione. Al fine di evitare una dichiarazione di prestazione «vuota», dovrebbe essere dichiarata almeno una delle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione che sono pertinenti all'uso o agli usi dichiarati" è applicabile, il produttore ha diritto ad astenersi dal redigere una dichiara-

zione di prestazione e di apposizione della marcatura CE.

Questa è una decisione che spetta al costruttore, che può emettere un DOP e apporre il marchio CE anche in questi casi in quanto il regolamento dice "può astenersi". La marcatura CE:

- È apposta solo sui prodotti per cui è fornita la DoP.
- Deve essere visibile, leggibile e indelebile
- È apposta sul prodotto o su un'etichetta ad esso applicata. Se impossibile è apposta sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento.
- È seguita dalle ultime due cifre dell'anno in cui è apposta per la prima volta, da nome e indirizzo della sede legale del Fabbricante o dal suo marchio identificativo, dal codice unico di identificazione del prodotto-tipo, dal numero di riferimento della DoP, dalle prestazioni dichiarate, dal numero di identificazione dell'Organismo Notificato (se pertinente), dall'uso previsto.

Le norme armonizzate, la validità, il campo di applicazione, il periodo di sovrapposizione Ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le Norme armonizzate per i prodotti da costruzione sono stabilite dagli Organismi europei di normalizzazione in base alle richieste ("mandati") formulate dalla Commissione UE previa consultazione del Comitato permanente per le costruzioni.

Tali Norme armonizzate:

- stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali e, se previsto dal relativo mandato, si riferiscono all'uso previsto dei prodotti che esse coprono.
- Forniscono - senza ovviamente mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità dei risultati - metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei



Figura 1 - Esempio etichetta CE

prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

- Contengono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione.

Gli Organismi europei di normalizzazione specificano inoltre nelle Norme armonizzate il controllo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato.

La Commissione UE valuta la conformità delle Norme armonizzate predisposte dagli Organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco dei relativi riferimenti.

La Comunicazione della Commissione europea contenente l'ultimo elenco aggiornato dei titoli e dei riferimenti delle Norme armo-

nizzate nell'ambito del Regolamento (UE) 305/2011 - che sostituisce gli elenchi precedenti - è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28/10/2016, n. C 398. Per ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti indicazioni:

- a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso
- b) data di entrata in vigore (data di inizio del periodo di coesistenza)
- c) data di fine del periodo di coesistenza.

Per "periodo di coesistenza" si intende quell'arco di tempo in cui normativa di carattere comunitario e nazionale risultano essere entrambe applicabili al fine di attribuire una conformità al prodotto.

Qualora una norma armonizzata sia sostituita con una nuova versione, entrambe le versioni restano valide fino allo scadere del pe-

riodo di coesistenza. Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è già possibile usare la norma armonizzata per redigere la Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione; viceversa e fatte salve le procedure semplificate di cui agli articoli da 36 a 38 del Regolamento (UE) 305/2011, a decorrere dalla fine di tale periodo la norma armonizzata diviene l'unico strumento utilizzabile per redigere la suddetta Dichiarazione.

Da tale ultima data sorge l'obbligo per gli Stati membri di ritirare le eventuali norme nazionali in contrasto con la norma armonizzata e di porre termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti.

Ne consegue che al termine del periodo di coesistenza, possono essere immessi sul mercato soltanto i prodotti da costruzione che sono conformi alle Norme armonizzate. Per qualsiasi prodotto da costruzione che

non rientra o non rientra interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, il fabbricante può fare richiesta di una Valutazione tecnica europea, la quale viene elaborata dall'organizzazione dei TAB (Organismi di valutazione tecnica), che adotta un Documento per la valutazione europea.

Le conclusioni

In sintesi si ritiene utile rammentare al lettore come il Regolamento UE 305/2011 rappresenti una guida per lo sviluppo di una progettazione, esecuzione e gestione per obiettivi e prestazioni e che se poniamo attenzione ai dettami delle norme alle stesse correlate avremo un patrimonio edilizio e quindi un uso degli spazi sempre più sicuro e adeguato a quello che è lo sviluppo delle tecnologie e soluzioni in materia di sicurezza ed in particolare per quella antincendio.

OEN (*)	Riferimento e titolo della norma (e documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di entrata in vigore della norma in quanto norma armonizzata	Data di scadenza del periodo di coesistenza
CEN	EN 54-12:2015 Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utiliz- zano un raggio ottico	EN 54-12:2002	8.4.2016	8.4.2017
CEN	EN 54-16:2008 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Com- ponenti per sistemi di segnalazione d'incendio vocali - Parte 16: Centrale di controllo e segnalazione per segna- lazioni vocali		1.1.2009	1.4.2011
CEN	EN 54-17:2005 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 17: Isolatori di corto circuito		1.10.2006	1.12.2008
	EN 54-17:2005/AC:2007		1.1.2009	1.1.2009

Schema 2 - Estratto Elenco Norme Armonizzate - Regolamento UE 305/2011 CPR - 28.10.2016



17th International Water Mist Conference

Rome, Italy

25th & 26th October 2017

Call for Papers:
15th January 2017

Abstract Deadline:
15th May 2017



www.iwma.net